

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 32

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art.1**

***Modifica all'articolo 8 della legge regionale  
7 agosto 2002, n. 15***

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 (Funzioni delle province) della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), dopo le parole: "alla stipula e alla revoca delle convenzioni", sono inserite le seguenti: "oppure atti unilaterali d'obbligo".

**Art.2**

***Modifiche e integrazioni all'articolo 23  
della l.r. 15/2002***

1. All'articolo 23 (Organismi attuatori) della l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "apposite convenzioni", sono inserite le seguenti: "oppure atti unilaterali d'obbligo";
- b) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: "privati", le parole: "senza fine di lucro" sono soppresse;
- c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
  - "b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi;";
- d) le lettere c), d) ed e) del comma 1 sono soppresse;
- e) all'alinea del comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett.a), della legge regionale 2 novembre 2006, n.32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), dopo le parole: "le convenzioni sono stipulate", sono inserite le seguenti: "e gli atti unilaterali d'obbligo sono sottoscritti";
- f) all'alinea del comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett.a), della l.r. 32/2006, dopo le parole: "accreditamento e di certificazione", le parole: "delle strutture e dei relativi organismi", sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi formativi";
- g) la lettera c) del comma 2, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della l.r. 32/2006, è sostituita dalla seguente:
  - "c) applichino ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, il Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, ove più favorevoli, i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresen-

tative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale.”;

- h) al comma 3, dopo le parole: “le convenzioni”, sono inserite le seguenti: “oppure atti unilaterali d’obbligo”.

### **Art.3**

#### ***Modifica della rubrica dell’articolo 24 della l.r. 15/2002***

- 1 La rubrica dell’articolo 24 (Accreditamento delle strutture formative) della l.r. 15/2002 è sostituita dalla seguente: ”Accreditamento degli organismi formativi”.

### **Art.4**

#### ***Modifica all’ articolo 25 della l.r. 15/2002***

1. L’articolo 25 della l.r.15/2002, come modifi-

cato dall’articolo 1, comma 3, della l.r. 32/2006, è sostituito dal seguente:

### **“Art. 25**

**(Elenco regionale degli organismi formativi)**

1. E’ istituito, presso il Servizio formazione professionale, l’elenco regionale degli organismi, previsto al comma 1 dell’articolo 23, accreditati per lo svolgimento delle attività formative.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste e finanziate dalla presente legge.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Bari, li 5 dicembre 2011*

**VENDOLA**